



Città di Pescia

U.O.C Governo del territorio, LL.PP. e Sviluppo Economico

ORDINANZE DEL SINDACO N. 31 del 08-09-2026

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS DENGUE TRASMESSO DALLA ZANZARA TIGRE (AE. ALBOPICTUS)

IL SINDACO

VISTA la proposta del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL - Igiene Pubblica e Nutrizione;

CONSIDERATO che in data 08/09/2026 con prot.n. 30431 è stato notificato un caso importato sospetto di Dengue, malattia tipica delle aree tropicali trasmessa dalla zanzara tigre e di fastidioso sviluppo sintomatologico;

CONSIDERATO che il malato ha soggiornato nel territorio del Comune di Pescia;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre;

CONSIDERATO che a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta comunque necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arboviroso;

CONSIDERATO al riguardo che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;

VISTE le indicazioni impartite dal Ministero della Salute con l'ultimo "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle Arbovirosi" con riferimento a quelle trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.) come virus Chikungunya, Dengue e Zika e le responsabilità a carico delle Amministrazioni Comunali;

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Toscana attraverso lo specifico piano di sorveglianza delle arbovirosi che dispone l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali a carico della Pubblica Amministrazione in un'area definita ed individuata da operatori del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio;

RILEVATO che l'area di intervento comprende:

- Via della Stazione: dall'incrocio di via Marconi alla Stazione Ferroviaria civ.9;
- Area circoscritta alla Piscina e il complesso delle scuole "Sismondi Pacinotti", compreso parcheggio su via Marconi;
- Via Marconi dall'incrocio con via Lucchese al sottopasso ferroviario;
- Via di Campolasso, abitazioni sul lato ovest della strada, dal parcheggio dell' Esselunga alla linea ferroviaria;
- dove sono presenti aree pubbliche stradali e aree private con pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);

CONSIDERATO che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta-porta);

RILEVATA la necessità di collaborazioni da parte dei privati per l'accesso alle pertinenze esterne di loro competenza (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);

VISTA la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore sia su area pubblica che privata;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833;

VISTA l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTA l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

1. la disinfestazione dell'area interessata con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private;
2. la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni "porta a porta" delle abitazioni comprese nell'area segnalata;
3. che il presente provvedimento è valido dalla data odierna fino alla conclusione dei trattamenti e che questi, in caso di variazioni climatiche (es. pioggia), saranno rinviati al primo giorno utile.

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa, di:

1. permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);
2. di attenersi a quanto indicato dagli addetti all'attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino.

Precauzioni da adottare durante il trattamento:

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

In seguito al trattamento si raccomanda di:

- rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

NEL CASO IN CUI GLI ACCERTAMENTI DI LABORATORIO DIANO ESITO NEGATIVO I TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE SARANNO SOSPESI

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL Toscana Centro, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa all'Albo Pretorio online, per meri scopi notiziari, fino al 23/09/2026;
- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
- che il Servizio Polizia Municipale e l'Azienda USL Toscana Centro siano incaricate di effettuare l'assistenza alla ditta incaricata, sul territorio oggetto di trattamento di disinfestazione al fine di far rispettare quanto ordinato con la presente ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
 1. Carabinieri;
 2. Polizia di stato
 3. Polizia Municipale, per l'attività di controllo di spettanza;
 4. Azienda ASL Toscana Centro.

Per eventuali informazioni è possibile telefonare al Comando della Polizia Municipale, al n. 0572 492210 -269 -284 o all'ufficio ambiente 0572 492319-359

INFORMA

che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è l'Arch. Anna Maria Maraviglia, Responsabile della U.O.C. Governo del territorio, LL.PP. e Sviluppo economico;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e ss.mm.ii., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
RICCARDO FRANCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD) , il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.